

n. 6/2019 Liq. Patr.
recante riunita la n. 7/2019 L.P.

1-D Liq. PATR. 121/19



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 6/2019 L.P. recante riunito il procedimento n. 7/2019 L.P.;

vista le domande presentate da Maria Annunziata Staffieri e Gustavo Schneider e la documentazione allegata (si rammenta che gli istanti medesimi hanno chiesto le originali domande di omologa di piani del consumatore, a seguito dei rilievi sollevati da questo Giudice, fossero convertite in domande di liquidazione del patrimonio);

ritenuta la propria competenza in quanto entrambi gli istanti risiedono in Desenzano del Garda (BS), Via Romanino, n. 40;

vista la relazione particolareggiata redatta da parte del dott. Gianluca Arcaini nominato quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli *artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art. 14 *quinquies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di **MARIA ANNUNZIATA STAFFIERI** (nata a Matera il 13.2.1958) e **GUSTAVO SCHNEIDER** (nato in Argentina l'11.12.1954), entrambi residenti in Desenzano del Garda (BS), Via Romanino, n. 40, per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina **liquidatore il dott. Gianluca Arcaini** con studio in Palazzolo s.o. (BS) autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità le domande dei debitori ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se i debitori vi sono iscritti;



g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza i debitori a trattenere per il mantenimento loro e della loro famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 200,00= CIASCUNO, che sarà invece acquisita alla procedura (il liquidatore provvederà a rappresentare al G.D. ogni eventuale variazione patrimoniale rilevante);

h) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 06/12/2019

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto

